



...passeggiando nel... diritto d'autore

Xcorso informazione

con la supervisione del prof. Mario Fabiani

Codice Civile

Libro V -Del Lavoro-, Titolo IX, Artt. 2575-2583

Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Lda)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

OPERA DELL'INGEGNO BENE IMMATERIALE

OPERA CORPUS MYSTICUM

SUPPORTO CORPUS MECHANICUM

CREAZIONE DELL'OPERA

ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO DEL DIRITTO DI AUTORE (art. 6 Lda)

ELENCO TASSATIVO (art. 1 Lda)

Semplici

Complesse composte

collettive

derivate

ELENCO ESEMPLIFICATIVO (art. 2 Lda)

le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale

le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale

le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti

le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia

i disegni e le opere dell'architettura

le opere dell'arte cinematografica

le opere fotografiche

i programmi per elaboratore

le banche di dati

OPERA

OPERE COMPOSTE

LE PARTI COMPONENTI SONO PERCEPITE

CONTEMPORANEAMENTE NELLA LORO UNITA'

COME UN TUTTO ORGANICO

Esempi:

- a) OPERA CINEMATOGRAFICA (art. 44-50)
- b) DRAMMATICO MUSICALI (art. 33-37)

OPERA

OPERE COLLETTIVE (art. 3 Lda)

CREAZIONE RISULTANTE DALLA <u>SCELTA</u> E DAL <u>COORDINAMENTO</u>

<u>DUE APPORTI CREATIVI DISTINTI:</u>AUTORE DEL SINGOLO CONTRIBUTO; AUTORE (CURATORE) DELLA RACCOLTA E DEL COORDINAMENTO

OPERA

OPERE DERIVATE (art. 4 Lda)

TRADUZIONE IN ALTRA LINGUA

TRASFORMAZIONE DA UNA IN ALTRA FORMA

LETTERARIA OD ARTISTICA

RIDUZIONI – ADATTAMENTI

ELABORAZIONI NON CREATIVE:

CONTRAFFAZIONE

AUTORI

AUTORE DELL'OPERA (art. 2 Lda)

CHI E' INDICATO NELL'OPERA COME TALE NELLE FORME D' USO

AUTORE DELL'OPERA (art. 8 Lda)

VALGONO COME NOME: PSEUDONIMO, IL NOME D'ARTE

AUTORE OPERA COLLETTIVA (art. 7 Lda)

CHI ORGANIZZA E DIRIGE LA CREAZIONE

OPERA IN COMUNIONE (art. 10 Lda)

COLLABORAZIONE DI PIU' AUTORI

INDISTINGUIBILITA' DEI CONTRIBUTI

DIRITTI

DIRITTI PATRIMONIALI

DIRITTI MORALI (artt. 20-24 Lda)

INALIENABILITA'
INVALIDITA' E INEFFICACIA DELLE RINUNCE
PERPETUITA'

DIRITTO DI PATERNITA'

DIRITTO DI IDENTIFICAZIONE DIRITTO DI RIVENDICAZIONE

DIRITTO ALL'INTEGRITA' DELL'OPERA

DEFORMAZIONE; MUTILAZIONE; MODIFICAZIONE DELL'OPERA

PREGIUDIZIO ALL'ONORE E ALLA REPUTAZIONE DELL'AUTORE

DIRITTO AL RITIRO DELL'OPERA DAL COMMERCIO

GRAVI RAGIONI MORALI

DIRITTO MORALE DOPO LA MORTE DELL'AUTORE

INTERESSE MORALE DEI CONGIUNTI AL RISPETTO VERSO LA MEMORIA DEL DEFUNTO ESPRESSA PER IL TRAMITE DELL'OPERA

DIRITTI PATRIMONIALI (artt. 12-19 Lda)

DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTO DI PUBBLICAZIONE (art. 12 Lda)

DIRITTO ESCLUSIVO

DIRITTO DI INEDITO

DIRITTO DI PUBBLICAZIONE

PRIMA PUBBLICAZIONE = PRIMA FORMA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE

DIRITTO DI RIPRODUZIONE (art. 13 Lda)

MOLTIPLICAZIONE IN COPIE

DIRITTO DI RIPRODUZIONE

PERMANENTE

TEMPORANEA

DIRETTA

INDIRETTA

DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTO DI RIPRODUZIONE

IN QUALUNQUE MODO O FORMA

COME:

COPIATURA A MANO STAMPA FOTOGRAFIE DVD CD

DIRITTO DI RAPRESENTAZIONE, ESECUZIONE E RECITAZIONE (art. 15 Lda)

PROIEZIONE IN PUBBLICO

PROIEZIONE NON IN PUBBLICO E NON A SCOPO DI LUCRO

DIRITTO DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO (art. 16 Lda)

TRASMISSIONE A DISTANZA:

- a) CON FILO
- b) SENZA FILO

MEZZI:

- a) TELEFONO / RF-TV
- b) INTERNET

DIRITTO DI DISTRIBUZIONE (art. 17 Lda)

METTERE IN COMMERCIO

METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

METTERE IN CIRCOLAZIONE

CON QUALSIASI MEZZO E A QUALSIASI TITOLO

DIRITTO DI DISTRIBUZIONE

ESAURIMENTO DEL DIRITTO:

VENDITA O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'
DELL'ORIGINALE O COPIA

DIRITTO DI NOLEGGIO (art. 18-bis, comma, 1 Lda)

CESSIONE IN USO

PERIODO DI TEMPO LIMITATO

A FINE DI BENEFICIO ECONOMICO O COMMERCIALE DIRETTO O INDIRETTO

DIRITTO DI PRESTITO (art. 18-bis, comma, 2 Lda)

CESSIONE IN USO

PERIODO DI TEMPO LIMITATO

SENZA FINE DI BENEFICIO ECONOMICO O COMMERCIALE DIRETTO O INDIRETTO

DURATA

DURATA DIRITTO DI AUTORE (artt. 25-32-ter Lda)

TUTTA LA VITA DELL'AUTORE E SINO AL TERMINE DEL 70° ANNO DOPO LA SUA MORTE

TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (artt.107-117 Lda)

TRASMISSIONE TRA VIVI

TRASMISSIONE A CAUSA DI MORTE

TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

TRASMISSIONE TRA VIVI (artt. 107-114 Lda)

ACQUISTO; ALIENAZIONE; TRASMISSIONE

IN TUTTI I MODI E FORME CONSENTITI DALLA LEGGE

LA CESSIONE DI UNO O PIU' ESEMPLARI DELL'OPERA NON IMPORTA LA TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

TRASMISSIONE A CAUSA DI MORTE (artt. 115-117 Lda)

IL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA DEVE RIMANERE INDIVISO FRA GLI EREDI PER IL PERIODO DI TRE ANNI DALLA MORTE DELL'AUTORE

CONTRATTO DI EDIZIONE (artt. 118-135 Lda)

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PUBBLICARE PER LE STAMPE L'OPERA DELL'INGEGNO

CONTRATTO PER EDIZIONE

CONTRATTO A TERMINE

REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLE OPERE PROTETTE (artt. 99-103-104 Lda)

È istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali un Registro Pubblico Generale delle opere protette ai sensi della legge n. 633/1941

Nel Registro sono annotati i dati riguardanti le opere, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, nonchè i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel Registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del Registro indicato nel secondo comma dell'art. 103 Lda.

La registrazione è costituita del diritto a equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro (art. 99 Lda).

SIAE (Società italiana autori e editori artt. 180-184 Lda e L. n.2/2008)

Ente pubblico economico a base associativa che svolge attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti d'autore dei propri associati.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali svolge attività di vigilanza sulla Siae congiuntamente con la Presidenza Consiglio Ministri e per le materie di sua competenza con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE (art. 190 Lda)

Presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è istituito un organo consultivo permanente per il diritto di autore. Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

SANZIONI

CIVILI

relative ai diritti di utilizzazione economica; concernenti l'esercizio del diritto morale (artt.156-170 Lda)

PENALI

difese e sanzioni (artt.171-174 ter Lda)

Progetto Ornella Giustini, Consulenza Elio Vito Silvestro, Testo a cura di Valeria Bellani, Grafica e immagini Marco Massaroni, musiche di Nerio Poggi